

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213) (D'iniziativa del senatore Torelli) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE Pag. 46

Discussione e rinvio:

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (585) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 46, 51, 52 e *passim*
ALESSANDRINI 64, 65, 66
ARIOSTO, relatore alla Commissione . . . 46
BERLANDA 64
CALVI 56
CAROLLO 66, 68

CATELLANI Pag. 52, 53, 61
FRACASSI 54, 56, 70 e *passim*
LA RUSSA 58, 60, 61 e *passim*
MANCINI 57, 58
MERLONI 68, 70
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . 53, 70
ROBBA 51, 52, 71
SCIPIONI 70
VENANZETTI 62
VIGNOLA 71

La seduta ha inizio alle ore 10.

LEGGIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213), d'iniziativa del senatore Torelli (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Torelli: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Poichè si prospetta l'opportunità di riconvocare il comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al suddetto disegno di legge, propongo di effettuare tale convocazione, se i colleghi sono d'accordo, per domani mattina alle ore 10.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (585) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo i colleghi che sono pervenuti i pareri della 6^a Commissione e della 2^a. Per quanto concerne la Commissione finanze e tesoro, il parere è favorevole. La Commissione giustizia, invece, ha rilevato un errore materiale all'articolo 11, comma secondo, dove si parla di « 3 anni », mentre invece dovrebbe essere « 3 mesi ».

Dal momento però che la Camera dei deputati ha fatto pervenire il messaggio di correzione di tale errore materiale, il parere della commissione Giustizia è da ritenersi senz'altro favorevole.

Prego pertanto il senatore Ariosto di illustrare alla Commissione il disegno di legge.

ARIOSTO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo superfluo dilungarmi a richiamare la vostra attenzione sul lungo e tormentato iter cui è andato incontro il provvedimento oggi al nostro esame. I colleghi certamente sanno che esso è stato presentato circa quattro anni fa, sempre dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; lungamente discusso alla 12^a Commissione della Camera dei deputati (ne ho avuta esperienza personale, perchè facevo parte di quella Commissione); vi furono comitati ristretti, vi furono anche audizioni dei vari interessati che avevano, naturalmente, punti di vista diversi e, finalmente, fu approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Fu quindi trasmesso al Senato, ma lo scioglimento anticipato delle Camere ne impedì l'approvazione definitiva. In forza del Regolamento, esso è stato ora ripresentato, sempre dal Ministro dell'industria e commercio previo consenso ed accordo con gli altri Ministri competenti e, dopo due lunghe sedute, è stato varato dalla Camera e oggi perviene al nostro esame. L'oggetto del provvedimento è di un certo rilievo dal momento che la documentazione statistica del consumo dei gas di petrolio liquefatti in bombole, sia per uso domestico sia per uso industriale ed artigianale, è impressionante. Senza risalire al 1947, anno dal quale partono tutte le statistiche, basta iniziare il nostro esame dal 1957: in quell'anno si consumarono in Italia 450.000 tonnellate di gas liquido. Nel 1967 il consumo sale a un milione e 360.000 tonnellate; nel 1971 si arriva a un milione e 836.000 tonnellate di consumo.

Voi sapete che il gas liquido ha portato una specie di rivoluzione, anche economica, soprattutto nelle zone montane, perchè è diventato il combustibile che ha soppiantato in larga parte tutti gli altri. Al rapido evol-

versi della situazione rispetto al consumo non ha però fatto riscontro una regolamentazione adeguata del settore, che è tuttora disciplinato dalla legge 21 marzo 1958, n. 327, rivelatasi insufficiente con il passare del tempo. Da qui l'esigenza d'integrare e perfezionare le norme vigenti in relazione ai molti aspetti, in parte nuovi, del problema in modo da dare una organica disciplina ad un settore divenuto tanto importante e con caratteristiche peculiari.

Ciò premesso, il presente disegno di legge intende assicurare un costante ed efficiente rifornimento di gas all'utenza; imporre determinati obblighi a coloro che a tale attività si dedicano; prevenire il più possibile il verificarsi di incidenti che tanti danni recano a persone e cose; garantire in ogni caso il risarcimento dei danni stessi; evitare infine, la dispersione dei recipienti mobili (cioè le bombole) o la confusione dei medesimi appartenenti a diversi concessionari.

Risultando purtroppo documentato che il verificarsi di sinistri — spesso gravissimi e umanamente drammatici — è quasi proporzionato nell'aumento percentuale allo sviluppo del consumo, è evidente che una delle più importanti finalità è quella di assoggettare ad assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, tutte le imprese di fabbricazione e tutti gli utenti, in modo da evitare, tra l'altro, la posizione ingiusta nella quale si trovano gli utenti dei centri minori (specie le campagne) i quali, non dispongono di assicurazione globale sull'abitazione, come invece avviene nei centri urbani, nell'eventualità di un'esplosione, non saprebbero come fare per far fronte ai danni conseguiti. A tal proposito — non certo per tediare i colleghi, ma è una realtà — ricordo che i giornali negli ultimi sette-otto giorni hanno riportato tutta una serie di episodi veramente sconcertanti, tra i quali l'esplosione di una bombola all'interno di un ristorante, alla vigilia della sua inaugurazione, che ha provocato la morte di tre persone.

Ecco perchè la *ratio* del disegno di legge è innanzitutto quella della prevenzione, accompagnata dalla previsione dei casi in cui la prevenzione fallisca. Detto ciò, ritengo sia

giunto il momento di passare all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, tende a conciliare l'esigenza di razionalizzazione dell'attività in esame, con uno sforzo che mira ad evitare eventuali spese troppo gravose per le imprese minori del settore. Nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento emersero preoccupazioni, da parte di colleghi di parte avversa, condivise anche da altri, che, provvedendo alla nuova disciplina con una legge che imponeva oneri rilevanti e — come dirò in seguito — con una percentuale di stoccaggio troppo elevata, si colpissero i minori e si tendesse a creare una specie di privilegio per le imprese maggiori. Come vedremo, invece, il presente provvedimento fa giustizia in questo senso, rispondendo a gran parte di tali preoccupazioni.

Con l'articolo 1 si vuole sottolineare l'opportunità che l'imbottigliamento del gas in bombole debba essere effettuato da imprese che diano effettive garanzie della loro capacità; che venga garantita la disponibilità di gas ovunque esso costituisca una necessità ricorrente. Ambedue le necessità possono essere soddisfatte con la creazione di impianti per lo stoccaggio del gas presso le ditte imbottigliatrici.

Il problema, dunque, era quello di stabilire un parametro al quale ancorare la capacità di stoccaggio obbligatoria, in modo da garantire gli obiettivi cui si accennava, senza appesantire la gestione con spese eccessive. Ecco il perchè dell'obbligo, per i titolari di concessione, di essere dotati d'impianti che consentano lo stoccaggio di una percentuale fissa del 10 per cento, ragguagliata al volume del gas che l'impresa lavora. Ed è questo il motivo per cui, inoltre, nel primo comma si fa riferimento anche alla capacità volumetrica delle bombole riempite per contratto da terzi e, nell'ultimo comma si prendono in considerazione le imprese titolari di più concessioni, dal momento che, se esse esistono, non si può ignorare il complesso delle attività produttive facenti capo allo stesso titolare.

Desidero ricordare al riguardo che il disegno di legge, inizialmente conteneva la percentuale di stoccaggio al 20 per cento; la re-

10^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

lazione che accompagna la ripresentazione nella nuova legislatura parla del 15 per cento e alla Camera dei deputati è stato proposto l'attuale 10 per cento.

L'esistenza dello strumento dello stoccaggio, d'altro canto, è piuttosto semplice, nel senso che un impianto di travaso di gas è relativamente elementare e non richiede un'attrezzatura articolata per il pieno assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla distribuzione dei gas in questione. Voglio dire, in altri termini, che le spese per adeguarsi alle nuove norme sono molto ma molto ridotte, per cui anche gli operatori economici non debbono essere preoccupati da questa nuova disciplina.

Nel quadro del raggiungimento di tali obiettivi, com'è giusto, lo stesso articolo 1 disciplina il periodo transitorio tra la normativa precedente e l'obbligo posto dalla nuova, dettando tempi e modi atti a consentire l'adeguamento del settore, senza improduttive interruzioni draconiane. Tale disciplina transitoria, del resto, è particolarmente opportuna anche in considerazione dei possibili impegni finanziari — per quanto ridotti — necessari per far fronte all'adempimento dell'obbligo.

Gli articoli 2 e 3 tendono a saldare l'arco normativo volto a disciplinare il settore, giacchè, mentre l'articolo 1 attiene alla attività di imbottigliamento, i successivi 2 e 3 riguardano l'attività di distribuzione di gas liquidi effettuata da chi sia proprietario di un parco bombole, senza disporre anche di un impianto d'imbottigliamento. In questo caso la garanzia di efficienza e la capacità dell'impresa distributrice vengono ragguagliate: 1) alla proprietà di un parco bombole rispondente per sicurezza d'uso ai requisiti di legge; 2) alla disponibilità di un contratto almeno annuale di fornitura con un'impresa imbottigliatrice e distributrice; 3) all'adempimento dell'obbligo assicurativo per la responsabilità civile. Naturalmente, non va omissa l'esame di merito sulla efficienza nelle concessioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Evidentemente, non poteva pretendersi che tale normativa fosse immediatamente operante (è questa una preoccupazione ricorrente nel legislatore) giacchè comporta adempi-

menti da svolgere con la necessaria cautela da parte degli operatori economici. A tal fine l'articolo 3 prevede una norma transitoria che dovrebbe portare alla normalizzazione del settore entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il coinvolgimento delle imprese di distribuzione nella disciplina del settore non è frutto di perfezionismo normativo (come è stato scritto su qualche giornale quando la legge era in discussione alla Camera), nè tanto meno di reconditi motivi commerciali. Il richiedere l'adozione di un atto di concessione invece di una semplice autorizzazione all'attività, anche per chi non imbottiglia direttamente il prodotto, deriva dall'esigenza di un controllo reale di ogni aspetto connesso con la manipolazione del medesimo che diventa tanto più pericoloso quanto più viene manovrato senza la necessaria capacità e responsabilità.

In definitiva, l'interesse pubblico alla efficienza imprenditoriale si risolve in una forma di tutela dell'integrità fisica dei cittadini che vogliono far ricorso a tale forma di energia per soddisfare esigenze fondamentali di vita.

L'articolo 4 non ha bisogno di commento, nè di illustrazione, trattando semplicemente implicazioni fiscali per la concessione amministrativa introdotta per le imprese di distribuzione dagli articoli 2 e 3 del provvedimento.

L'articolo 5 è importante perchè costituisce il fulcro della nuova disciplina che si vuole introdurre per allineare il nostro ordinamento e il nostro mercato alla situazione dei paesi più progrediti. Tratta, infatti, della introduzione dell'obbligo di coprire con assicurazione la responsabilità civile della impresa distributrice e dell'utente per i danni conseguenti all'uso delle bombole. La Camera dei deputati, cogliendo pienamente il significato essenziale di tale istituto, ha voluto rendere ancora più favorevole il provvedimento estendendo la copertura per i danni alle persone non più con il limite di 10 milioni per le persone, ma di 10 milioni per ogni persona. Il rilievo sociale di tale provvedimento è indiscutibile giacchè tende a tutelare, nel modo più ampio possibile dalle conseguenze di

eventi disastrosi derivanti dall'uso di una fonte di energia più economica e quindi più usata dai cittadini meno abbienti. Si tratta di un'ampiezza di tutela assicurativa che evidentemente, è opportuno sottolinearlo, non opera nell'ipotesi in cui il danno derivi da dolo, giacchè tende a coprire quelli causati dall'uso di bombole solo per i fini connessi.

Inoltre, la caratteristica sociale del provvedimento esclude che l'assicurazione obbligatoria in questione possa essere usata come sostitutiva di altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da rapporti di lavoro, in quanto potrebbe risolversi in un danno per il lavoratore facilitando l'evasione dagli oneri assicurativi sociali.

La novità dell'istituto che si vuole introdurre richiede tempi opportuni per il completo adeguamento degli operatori alla nuova disciplina, adeguamenti che devono essere effettuati con la necessaria ocularità, in tempi non eccessivamente ristretti, affinché le norme introdotte divengano concretamente e generalmente operanti.

Per tali motivi, nel quarto e quinto comma dell'articolo 5 si contempla una norma transitoria idonea a garantire, nel lasso di tempo di sei mesi, l'adeguamento delle imprese distributrici all'obbligo assicurativo.

Le esigenze di sicurezza sono garantite dall'ultimo comma dell'articolo in discorso, che stabilisce il divieto di commerciare bombole non coperte da assicurazione.

L'articolo 6 ha un contenuto, a giudizio del relatore, altrettanto fondamentale quanto il precedente articolo 5. Infatti, mentre con l'articolo 5 si introduce il principio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, nell'articolo 6 si configura lo strumento per mezzo del quale il rapporto assicurativo si dovrà concretare, la polizza di utenza. Essa, da un lato, garantisce l'utente circa l'esistenza della tutela e, dall'altro, rende chiari i termini del rapporto assicurativo della società distributrice. La polizza di utenza, con la sua chiarezza contrattuale, risulta utile per prevenire alcune cause ricorrenti di sinistri connessi con l'uso delle bombole (abbandono, cambi incontrollati, ecc.).

Per soddisfare le esigenze di chiarezza contrattuale richiamate, l'articolo coinvolge

l'utente per la sua garanzia, chiedendogli di collaborare. In definitiva, la collaborazione è il prezzo chiesto all'utente al fine di garantirgli servizio e prestazioni di assoluto valore.

Richiedere, come è stato proposto da parte del settore che opera in questo campo, una cauzione all'utente per l'uso della bombola sarebbe stato contrario allo spirito normativo per due ordini di motivi concorrenti: in primo luogo, si sarebbe gravata la clientela di un balzello inopportuno, considerata la categoria economica di appartenenza degli utenti; in secondo luogo, la cauzione avrebbe garantito meglio il recupero del valore della bombola da parte della società, ma non il recupero del bene, venendo così a cadere il principio di prevenzione dei rischi correlati con la tutela del parco bombole di ciascuna impresa distributrice, che non va alla ricerca di bombole per le bombole, ma delle proprie per sottoporle a revisione, riverniciatura, ecc.

A proposito della cauzione, ci sarebbe poi da considerare anche il complesso delle difficoltà connesse con l'uso del cespite cauzionale (deposito in conto corrente infruttifero) che gli onorevoli senatori conoscono bene. In base alla polizza di utenza, invece, è previsto solo il ricorso alla disposizione degli articoli 633 e 642 del codice di procedura penale al fine di ottenere, ove necessario, una ingiunzione provvisoriamente esecutiva per la restituzione del bene-bombola o per il risarcimento dei danni con lire 5.000. In tal modo si viene ad instaurare un rapporto diretto fra l'impresa distributrice e l'utente che non intacca quello fra la stessa distributrice e il rivenditore, al quale nulla vieta (e sottolineo questa osservazione) che possano far carico i crediti inesigibili, restando però lo stesso sollevato dagli aspetti formali connessi al recupero del bene o del suo controvalore. In pratica, il venditore verrebbe a trovarsi in migliori condizioni essendo tenuto a collaborare con la impresa imbottigliatrice e distributrice per il recupero delle bombole del cui valore rimane responsabile, senza contare che il venditore sarebbe nello stesso tempo sollevato dagli eventuali aspetti giudiziari, necessari per esperire un formale tentativo di recupero del credito. Il tutto, dunque, si risolve in un vantaggio per l'utente che viene a trovarsi così,

senza aggravii, in una condizione assicurativa certa e chiara nei termini.

L'articolo 7 specifica ancora il divieto di commerciare bombole non assicurate specie sotto il profilo — a mio giudizio necessario — della garanzia di certezza, che incide sulla entità dei premi da corrispondere alla società assicuratrice.

Inoltre, la previsione di reparti separati (altro punto controverso e molto discusso alla Camera, risolto poi dall'articolo 7) nei punti di vendita appartenenti a ciascuna impresa distributrice, non è una disposizione perfezionistica, poichè tutti sanno che l'esplosione di una bombola provoca quella delle bombole circostanti e quando esse sono dello stesso marchio l'accertamento delle responsabilità è di molto facilitato. Diversamente, estremamente difficile sarebbe acquisire la certezza tecnica che le cause del sinistro siano da attribuirsi alla bombola di una ditta e non a quella di un'altra. Tutto ciò inciderebbe poi sui premi richiesti dall'assicurazione e si risolverebbe in un danno. Ricordo infatti di aver letto sul resoconto della discussione alla Camera di un deputato che ha lungamente disquisito e illustrato (essendo un avvocato) la situazione della sua città dove sono pendenti da cinque-sei anni cause per il risarcimento di danni a cosa e persone per la difficoltà tecnica di stabilire a quale ditta appartenessero le bombole esplose.

Ora, non voglio dire che tale disposizione dia garanzie al cento per cento, ma si avvicina alla quasi certezza di individuazione della proprietà della bombola esplosa.

L'articolo 8 reca un'altra specificazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione facendo divieto anche all'utenza di detenere bombole non assicurate. È chiaro che con questa disposizione si tende, come accennavo anche nell'introduzione della relazione, a garantire l'incolumità del cittadino e delle cose. La Camera dei deputati, introducendo la sanzione dell'ammenda di lire 30 mila per gl'inadempimenti, ha inteso opportunamente rafforzare il precetto al fine di garantirne una scrupolosa osservanza.

L'articolo 9 sottolinea l'importanza di una idonea qualificazione professionale per coloro che manovrano, al di fuori dell'azienda

imbottigliatrice, le bombole di gas liquefatti. Giustamente l'onere di tale qualificazione è posto a carico dell'impresa imbottigliatrice stessa, mentre il controllo dei risultati di tale attività è stato opportunamente demandato dalla Camera dei deputati all'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Si tratta, nel caso specifico, di una norma particolarmente giusta, giacchè stabilisce una procedura di qualificazione — e di accertamento della stessa —, e tende a favorire la sicurezza dell'utente, evitando anche dubbi di sommarie qualificazioni rilasciate da aziende poco accorte o poco sollecite nei confronti di interessi diversi da quelli di una malintesa utilità economica.

L'articolo 10, riprendendo una preoccupazione già concretatasi nel disposto dell'articolo 6, ribadisce in modo tassativo il divieto di destinare ad altri usi i recipienti di gas di petrolio liquefatti.

L'articolo 11 reca le disposizioni penali previste per chi violi gli obblighi di stoccaggio, di dotazione e contrattuali (prima parte), nonché di assicurazione prevista dagli articoli 1, 2 e 3, e quelle previste per chi violi gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'industria, della polizza di assicurazione stipulata (articolo 5, terz'ultimo comma). Si tratta di disposizioni che sono state leggermente inasprite alla Camera dei deputati, il che vale a confermare la serietà d'intenti di uno sforzo teso alla razionalizzazione del settore.

L'articolo 12 stabilisce modalità e tempi per la emanazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel provvedimento. Come i colleghi avranno modo di constatare, più volte nel disegno di legge si fa richiamo al Regolamento di esecuzione, che dovrà essere emanato dopo l'approvazione del provvedimento stesso. Personalmente, a tal proposito, avrei impostato la materia con un articolo unico nel quale stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione; e tutto il resto lo avrei demandato direttamente al Regolamento di esecuzione.

In effetti tale Regolamento avrà un'importanza notevole per la concretizzazione della presente normativa; specialmente per quanto attiene il disposto dell'articolo 6 — che solle-

10^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

va alcuni dubbi circa la circolazione delle polizze assicurative — il Regolamento dovrà precisare che l'utente ha la copia della polizza che dovrà conservare e restituire contemporaneamente alla bombola.

La Camera, opportunamente, ha voluto ridurre a due mesi i termini entro cui dovrà essere emanato il regolamento; l'orientamento è particolarmente valido ove si tenga presente la relativa complessità tecnica dell'attuazione del provvedimento e la necessità che le imprese interessate siano poste in condizione di conoscere i dettagli esecutivi, anche un po' prima che scadano i termini posti dal disegno di legge, per adeguarsi ai nuovi istituti.

Credo quindi di poter concludere questa mia modesta relazione, raccomandando l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Ariosto per la sua esauriente relazione. A proposito dell'articolo 11, tuttavia, desidero fare una considerazione. La 2^a Commissione, per quanto di sua competenza, ha fatto pervenire, insieme al parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, le seguenti osservazioni:

« Il disegno di legge n. 585, all'articolo 11, prevedendo le sanzioni a carico dei trasgressori, distingue, in corrispondenza dei primi tre commi, tre fattispecie di violazione delle norme, graduando le sanzioni in modo conseguente. Poichè non appare giustificato il rapporto tra massimo di pena pecuniaria e massimo di pena detentiva previsto dal primo capoverso dell'articolo 11, in riferimento a quello previsto dal primo comma dello stesso articolo, meglio sarebbe riunire, in una unica disposizione che stabilisca sanzioni analoghe, le ipotesi previste dai primi due commi dell'articolo 11 del disegno di legge ».

A me pare però che il testo trasmessoci dalla Camera, con la conseguente modifica comunicata con messaggio tendente alla sostituzione, al secondo comma, di « tre anni », con « tre mesi », non presenti questa incongruenza rilevata dalla Commissione giustizia tra la pena pecuniaria e detentiva.

Dal momento che ci troviamo di fronte a disposizioni che riguardano direttamente la libertà del cittadino, richiamo l'attenzione dei colleghi affinché esaminino attentamente se le violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 siano pienamente perseguibili con sanzioni più gravi rispetto a quelle di cui agli articoli 5 (primo e secondo comma), 6, 7 e 9: gli articoli 1, 2 e 3 riguardano l'installazione degli impianti e in particolare l'articolo 1 attiene al rapporto tra il volume delle bombole e la capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà. Gli articoli di cui al secondo comma dell'articolo 11 si richiamano, invece, a quello che è lo scopo del provvedimento: evitare l'abuso nell'utilizzo delle bombole e la mancata assicurazione.

Sinceramente sono dell'avviso che siano assai più gravi le trasgressioni agli articoli di cui al secondo comma dell'articolo 11, rispetto a quelle contemplate nel primo comma.

Prego perciò il relatore e i colleghi di soffermarsi sull'argomento al fine di esaminarlo a fondo. Tanto più se si considera il fatto che si è verificata una variazione del rapporto volumetrico. I documenti che accompagnano i disegni di legge devono avere una certa coerenza: ebbene, la relazione al disegno di legge presentato dalla Camera dei deputati, ricalcando la relazione della precedente legislatura, stabilisce nel 20 per cento tale rapporto.

A me pare che il dispositivo più rilevante di questo disegno di legge riguardi la sicurezza nell'utilizzo delle bombole rispetto alla sicurezza degli impianti. Non si sente dire, infatti, di catastrofi causate dagli impianti, bensì per l'uso delle bombole. Noi, invece, andiamo a colpire principalmente ciò che concerne il rispetto delle norme di legge per i rapporti volumetrici o per omissioni di atti per la concessione della licenza. Prego, quindi, il relatore di illuminarmi su questo punto, perchè non vorrei aver detto delle cose inesatte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O B B A. Ringrazio il Presidente per aver richiamato la nostra attenzione sull'importanza del disposto dell'articolo 11, che anch'io ritengo debba essere esaminato con particolare attenzione.

Per il Gruppo che rappresento, in linea generale, debbo dire che un disegno di legge che disciplini l'attività nel settore è non solo opportuno, ma necessario. Quindi, siamo senz'altro d'accordo che questo provvedimento debba essere varato, salvo qualche modificazione, non eccessivamente importante, che chiarisca e definisca meglio alcuni particolari.

Mi pare, ad esempio, discutibile ed eccessivo obbligare il distributore e/o il riempitore ad assicurare anche la responsabilità per fatto dell'utente. L'obbligatorietà dell'assicurazione, poi, è limitata a 100 milioni per ogni evento e a 10 milioni per persona. Praticamente, un po' più di quanto stabilito per l'assicurazione obbligatorie autoveicoli in caso di catastrofe e un po' meno per i danni alle persone. Ed è notorio che il nostro Paese è tra quelli che impongono i massimi più bassi per l'assicurazione autoveicoli. Negli altri Paesi d'Europa, i massimali di copertura per la responsabilità civile sono di molto superiori a quelli italiani, tanto è vero che gli automobilisti che hanno senso di responsabilità assicurano i loro mezzi per somme molto superiori ai minimi stabiliti dalla legge.

Ora, è semplicemente illogico che mentre i tribunali possono condannare a pagare decine di milioni per risarcire persone che abbiano riportato lesioni per fatto altrui, il disegno di legge in discussione stabilisca una assicurazione minima di 10 milioni, di gran lunga inferiore agli stessi importi che l'INAIL chede, nei casi di una certa gravità, quando esercita l'azione di regresso verso i responsabili per gli infortuni sul lavoro. Infatti, la capitalizzazione della rendita liquidata dall'Ente al lavoratore può arrivare a 18-20 milioni ed oltre.

Stando così le cose, si potrebbe stabilire nel nostro caso, almeno un minimo di 30 milioni per persona.

All'articolo 5, poi, è detto: « Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124 ». È ovvio che l'assicurazione obbligatoria prescritta della presente legge non può sostituire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Tutto quello che è in più del necessario non nuoce e non si dovrebbe sopprimere, ma qui si tratta solo di chiarire che non vi può essere cumulo fra le due indennità.

Un altro punto sul quale ritengo opportuno fermare l'attenzione è l'articolo 10: « I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso ». Lo giudico troppo sintetico e generico perchè ci sono usi di questi recipienti veramente illegittimi e sarebbe opportuno che l'articolo 10 ne identificasse almeno i peggiori.

Anche la proposta per le sanzioni disciplinari si potrebbe meglio chiarire.

P R E S I D E N T E . Questo si farà in sede di regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12.

R O B B A . Infine, bisognerebbe modificare il secondo comma dell'articolo 11: « Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9. . . »; a questo punto bisognerebbe aggiungere anche l'articolo 10 e stabilire le sanzioni che colpiscono gli usi illegittimi.

In linea generale, non ho altre obiezioni da fare. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione; se esso potrà essere perfezionato in questa sede, accogliendo anche le osservazioni da me fatte, tanto meglio. Mi riservo, comunque, di presentare adeguati emendamenti.

C A T E L L A N I . Signor presidente, la Commissione industria del Senato ha avuto modo di occuparsi lungamente di questo disegno di legge nella scorsa legislatura, io in modo particolare perchè ne sono stato relatore. Gli scopi di questo provvedimento, come del resto ha evidenziato il collega Ariosto nella sua relazione veramente pregevole, erano quelli di assicurare il costante rifornimento alle grosse industrie dei gas liquefatti,

10^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

prevenire i sinistri, evitare lo spreco dei contenitori.

Come ha affrontato e risolto la Camera dei deputati questi problemi? Direi che all'articolo 1 ha accolto, in definitiva, le nostre osservazioni, ovvero ha ridotto il rapporto di stoccaggio tra serbatoio fisso e serbatoio mobile, e questo mi pare risolva il problema, anche se resta pur sempre il fatto che possa sembrare superfluo l'obbligo di avere un minimo di merce da consegnare. È nell'interesse del commerciante disporre del prodotto, quindi direi che la norma è un po' contraria all'etica commerciale: colui che non dispone del prodotto è estromesso dal mercato. Imporre una quantità fissa di merce può sembrare superfluo. Però ridotta a questa percentuale del dieci per cento la disponibilità dei serbatoi fissi, credo che la disposizione possa essere accettata perchè, in definitiva, non viene a produrre effetti particolari per nessuno, grande o piccolo che sia, nei settori interessati.

Il secondo ordine di obiettivi perseguiti era quello relativo alla garanzia assicurativa, garanzia che le imprese serie già avevano ed era quella relativa alla responsabilità civile dell'impresa, e che si è poi giustamente allargata alle responsabilità dell'utente.

Noi però ci eravamo preoccupati allora di conoscere quale era l'incidenza finanziaria della garanzia perchè, avendo in Italia circa dodici milioni di utenti ed estendendo l'assicurazione anche ai fatti dolosi e colposi dell'utente, si poteva presumere che tale incidenza fosse notevole; ma mi è stato detto che essa non sarà in ogni modo tale da produrre un aumento del gas. Se questa è la realtà, sono d'accordo.

L'articolo 6, che istituisce la polizza di utenza, mi sembra pleonastico perchè il punto nodale è nell'articolo 5 che impone all'impresa distributrice di provvedere all'assicurazione della responsabilità civile. La polizza è una prova suppletiva, visiva data all'utente che questa garanzia esiste. Ora poco male se questa polizza sia intesa come una polizza accesa una volta per tutte con l'utente e che dura sin tanto che il contratto si pro-

lungnerà. Se dovesse essere intesa in senso restrittivo, per cui ogni singola bombola deve viaggiare ogni volta con una polizza di utenza, verremmo a instaurare un lavoro burocratico inimmaginabile. A questo punto io credo che la Commissione dovrebbe, con un ordine del giorno, impegnare il Governo a precisare che la polizza è accesa la prima volta con l'utente e che dura fino a quando dura il contratto e che quindi le altre bombole viaggiano liberamente.

P R E S I D E N T E . La prego di precisare il concetto.

C A T E L L A N I . Secondo me la polizza di utenza si accende con l'utente la prima volta che gli si consegna la bombola. Per tutte le altre consegne successivamente non ci deve essere nessuna formalità.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche questo è materia di regolamento. Infatti l'articolo 6 lo prevede.

C A T E L L A N I . Però la polizza deve essere accesa con la prima bombola. Se il senso restrittivo è che ogni volta che si consegna una bombola, sia pure della stessa marca e da parte dello stesso rivenditore, è necessario redigere una polizza e farla firmare all'utente, veniamo a creare un lavoro pazzesco anche per le grosse imprese. Ribadisco che quest'articolo è superfluo, perchè la garanzia è prevista nell'articolo 5: la polizza attesta solo che c'è la garanzia.

Anzitutto, chi firma questa polizza? Chi si trova in casa in quel momento, che può essere la domestica, la zia o il ragazzino. Quindi sulla sua validità si possono aprire un'infinità di liti giudiziarie: ogni firma di persona diversa da quella dell'utente può essere invalidata. In secondo luogo, ammesso che la firma sia valida, io credo che nessuna impresa (e ripeto le parole già pronunciate a suo tempo dal senatore Trabucchi su quest'argomento) avrà interesse di adire le vie legali per un recupero di cinquemila lire perchè è irrisoria la somma da recuperare rispetto al

costo dell'azione da intentare. È chiaro però che questa norma avrebbe un valore, più che altro, deterrente, come ha detto il senatore Ariosto, nel senso che l'utente, sotto la minaccia di un'azione giudiziaria si sentirebbe più impegnato a restituire i contenitori.

Quindi, ripeto, nessuna obiezione all'articolo 6, se in esso si prevede l'accensione di un'unica polizza che valga per tutto il periodo di utenza; se invece si opta in senso restrittivo, intendendo che per ogni singola bombola è necessario redigere una polizza firmata dall'utente, allora credo che la Commissione dovrebbe almeno considerare il pericolo di creare un provvedimento inattuabile nella pratica.

Nell'articolo 7 si prescrive un reparto separato per ogni marca di gas. Il relatore ci ha spiegato che questa disposizione dovrebbe servire a evitare contestazioni in caso di sinistro perchè in tal modo sarebbe possibile individuare l'origine dell'esplosione. A me è stato detto che non sempre ciò è possibile. D'altra parte penso che anche un divisorio fatto con quattro assi di compensato all'interno del negozio potrebbe fungere da locale separato, quindi non ottempererebbe ugualmente agli scopi della sicurezza. Si verrebbe altresì a limitare la concorrenza e la possibilità di praticare prezzi più convenienti per l'utente perchè ogni rivenditore dovrà tenere una sola marca (a meno che non sia in grado di attrezzarsi con molti locali separati per più marche di gas). Si tratta, in definitiva, di una disposizione che domani può venire attuata in modo imperfetto e non risolvere il problema.

Questi sono i punti essenziali che ho tenuto a mettere in evidenza, perchè è chiaro che nel suo insieme il disegno di legge persegue gli scopi che ci eravamo proposti, una volta eliminati certi inconvenienti e precisati questi punti sui quali mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

F R A C A S S I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Ariosto e debbo dire francamente che condivido in massima parte le considerazioni che sono

state fatte a favore del disegno di legge che stiamo qui discutendo; però non sono d'accordo su alcuni punti. Il disegno di legge 585 riproduce integralmente quello analogo già approvato dalla Camera dei deputati il 18 novembre 1971 e che non potè essere approvato dal Senato nel corso della passata legislatura. L'approvazione così sollecitata da parte dell'altro ramo del Parlamento mi ha indotto a un esame particolareggiato della materia e attraverso questo esame ho potuto constatare che nel disegno di legge, a mio sommo avviso, esistono delle lacune.

Premesso, come è stato già detto dal relatore, che il Senato auspica una legge adeguata alle necessità della sicurezza e di un migliore regolamento generale, ma non certo norme non rispondenti alle finalità previste, io ritengo che dall'esame del presente disegno di legge emerge che vi sono norme destinate a provocare inutili maggiori oneri economici che andrebbero ad aggravare le già precarie gestioni delle aziende del settore. L'articolo 6, infatti, secondo me, dovrebbe essere soppresso perchè non rispecchia le finalità indicate nella relazione, quella cioè di attuare un sistema per indurre gli utenti a conservare e a restituire i recipienti, ma presenta soltanto notevoli oneri per le società che operano nel settore. Mi spiego. La polizza che dovrebbe essere sottoscritta dall'utente avrebbe una validità solo qualora la legge prevedesse l'abolizione, per l'utente, del versamento della cauzione in denaro, a garanzia della restituzione delle bombole avute in deposito.

La polizza di cui si parla nel progetto di legge non rappresenta un sicuro elemento per il recupero della bombola ma soltanto, attraverso la copia della polizza stessa, un titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. Pertanto tale mezzo non solo non è idoneo ad indurre gli utenti a conservare e a restituire le bombole ma rappresenterebbe un aggravio amministrativo, e quindi economico, sia per le società che per i distributori.

Con tale sistema si viene a creare, per quanto concerne l'obbligo della restituzione della bombola, un rapporto tra società proprietaria delle bombole e utenza annullando così l'attuale responsabilità del distributore di restituire alla società le bombole avute da questa in consegna. L'azione prevista dall'articolo 6 è inoltre antieconomica: la società, infatti, dovrà chiedere al conciliatore del luogo di residenza dell'utente l'ingiunzione del pagamento della somma di lire cinquemila per ogni bombola non restituita. È evidente che l'ammontare delle spese necessarie per intraprendere tale azione, è sproporzionato in relazione a quanto la società potrà sperare di recuperare. In pratica, quindi, mentre i distributori sarebbero esonerati dall'obbligo contrattuale o legale posto a loro carico, di restituire le bombole, gli utenti dal canto loro continuerebbero a non preoccuparsi di riconsegnare i vuoti, consapevoli che le società non avrebbero alcun interesse ad agire contro di loro. Senza considerare che gli utenti, ai quali potrà essere notificato il decreto ingiuntivo di pagamento, potranno proporre fondate opposizioni quali, ad esempio, firma non autografa apposta in calce alla polizza; firmatario privo della capacità di agire, eccetera. A tutto questo aggiungasi che, a norma di diritto, trattandosi di bombole individuate con numero di matricola e con certificato di collaudo, le società, in occasione della richiesta di decreto ingiuntivo, dovranno produrre certificato per ogni bombola reclamata. La bombola, infatti, per quanto disposto dalla legge 21 marzo 1958, n. 327, deve considerarsi bene infungibile.

Le società, perciò, per ottemperare a tali procedure, dovranno andare incontro ad ingenti spese per produrre, smistare, archiviare, aggiornare le polizze di utenza e per essere in grado di poterle restituire all'interessato, tramite il distributore, all'atto della riconsegna della bombola.

Per queste ragioni non dovrebbero sussistere dubbi sull'assoluta non rispondenza dell'articolo 6 alla finalità proposta.

Circa l'articolo 7, sono del parere che il secondo comma debba essere soppresso, in

quanto non rispondente all'obiettivo di evitare che il rischio dell'impresa di assicurazione venga aggravato dalla contemporanea presenza di bombole di diversa marca, e che sorgano contestazioni in sede di liquidazione di eventuali danni.

In effetti, secondo il disposto di tale articolo, i distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole devono disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge. A mio avviso detta disposizione non ha ragion d'essere perchè il consulente tecnico, nominato dall'autorità giudiziaria in caso di incidente, è in grado sempre di accertare — come è stato fatto fino ad oggi — le cause del sinistro, nonchè la bombola da cui è fuoriscito il gas liquido che ha provocato l'incendio o lo scoppio della miscela. Pertanto non si giustifica perchè il distributore non possa continuare a tenere in uno stesso locale bombole di diverse società produttrici le une vicine alle altre; tanto più se si considera che il legislatore ha previsto e voluto che in uno stesso stabilimento si possano riempire — guardate bene! — bombole appartenenti a diverse società e che su uno stesso automezzo possano essere trasportate bombole di diverse società!

Il secondo comma dell'articolo 7, in definitiva, vuol porre difficoltà ed oneri finì a se stessi ai distributori.

Per quanto concerne l'articolo 1, ritengo che per evidenti ragioni di logica, esso debba essere integrato, nel senso che la disponibilità dei serbatoi fissi debba includere le unità di stoccaggio delle raffinerie collegate con oleodotti a impianti di imbottigliamento e debba intendersi chiaramente in termini di proprietà o di comodato o di locazione a mezzo di contratto regolarmente registrato. Inoltre, la capacità volumetrica di stoccaggio deve intendersi non inferiore al 15 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà riempiti nel proprio impianto, nonchè di quelli per i quali siano stati stipulati contratti con terzi, detratta la capacità volumetrica affidata a terzi per il riempimento.

Circa l'articolo 5, esso dovrebbe essere riesaminato e modificato perchè prevede responsabilità a carico dell'azienda che vanno al di là delle vigenti norme di diritto. Le società, infatti, devono provvedere — come del resto già provvedono — all'assicurazione della responsabilità civile per i danni conseguenti a difetti, anche occulti, delle bombole, causati a persone, cose ed animali. Ritengo però iniquo che venga posta a loro carico anche la responsabilità civile derivante da fatti conseguenti all'imperfetto impiego delle bombole — spesso per trascuratezza o addirittura per dolo — da parte dell'utente o delle persone con lui conviventi: impiego per il quale le società, tra l'altro, non hanno alcuna possibilità di controllo.

Per tali ragioni chiedo, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, comma secondo, che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea. Il problema è estremamente delicato e complesso e, a mio avviso, va studiato nel modo più approfondito al fine di varare un provvedimento che rispecchi e soddisfi le esigenze sia dell'utenza come dei distributori e delle società.

Se tale richiesta non dovesse essere accolta, mi permetto, in via subordinata, di proporre il rinvio della discussione per avere la possibilità di meditare su quanto detto dal relatore, nonchè sulle osservazioni avanzate dai colleghi di modo che, in una successiva seduta, attraverso un più approfondito dibattito, si possa giungere ad un perfezionamento della norma. Nel caso in cui, anche questa seconda richiesta subordinata non dovesse essere accolta, dichiaro fin d'ora che mi riservo di presentare alcuni emendamenti prima della chiusura della discussione generale.

P R E S I D E N T E . Onorevole Fracassi, lei sa che il secondo comma dell'articolo 35 del Regolamento prescrive che la richiesta di rimessione all'Assemblea deve essere presentata da un gruppo di senatori in numero non inferiore ad un quinto dei componenti la Commissione (nel caso nostro pari a sei firme), mentre la richiesta di sospensiva va assoggettata a discussione e votazione.

Io vorrei pregarla di attendere l'intervento del relatore e del Governo per trarre le conseguenze che ha prospettato. Faccio osservare, inoltre, che il dibattito in commissione offre maggiori possibilità di perfezionamento del disegno di legge sulla base delle osservazioni fatte che non il passaggio all'Assemblea, tanto più che questo avrebbe il significato di un rinvio *sine die*, (e mi pare che ella stessa abbia riconosciuto la necessità di una normativa in questa materia). Ma se insiste sulla richiesta iniziale, può ripresentarla finito l'esame degli articoli. Ritengo opportuno continuare la discussione generale che può portare dei chiarimenti anche a lei sulle possibilità di modifica del disegno di legge in discussione.

F R A C A S S I . La ringrazio e mi affretto a risponderle che io ho fatto una proposta in via subordinata perchè già sapevo che la richiesta non poteva essere accolta in quanto avrei dovuto presentarla con sei firme. Ho chiesto quindi il rinvio in via subordinata (che ora diventa principale) per esaminare meglio quanto ha esposto il relatore.

P R E S I D E N T E . Aspetti la fine della discussione generale; così potrà accertare se questo approfondimento c'è stato o meno; eventualmente, potrà ripresentare la richiesta di sospensiva.

F R A C A S S I . Sono d'accordo. Non è assolutamente nelle mie intenzioni il voler procrastinare l'approvazione del disegno di legge.

C A L V I . Mi associo a quanto detto dai senatori Catellani e Fracassi, con un'eccezione per quest'ultimo. Sono quindi d'accordo con il senatore Catellani sui tre scopi che il disegno di legge vuol perseguire, mentre dissento dal senatore Fracassi quando accenna all'assicurazione degli eventi procurati da incuria dell'utenti. Il provvedimento in discussione, infatti, è un po' simile all'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Può succedere che danni gravissimi vengano prodotti a cose e persone (spesso vicini di casa)

che non c'entrano affatto, e nessuno li risarcisce perchè il possessore della bombola è nell'impossibilità di farlo. È giusto quindi che quest'evento si assicuri, magari con un fondo comune del competente ramo assicurativo, più che caricarlo su questo o su quel soggetto. Confesso, però, di non avere competenza specifica sulla materia ed il problema andrebbe quindi meglio esaminato.

Non sono inoltre d'accordo per il rinvio in quanto il disegno di legge è stato sufficientemente dibattuto alla Camera. Per quel che concerne l'articolo 6, abbiamo assistito a dei veri duelli nel corso di una riunione in cui erano presenti gli avvocati di diverse compagnie petrolifere.

Sono d'accordo con i senatori Catellani e Fracassi sul fatto che l'articolo è sproporzionato rispetto a quel che vuol garantire (e che poi non garantisce). Mi limitavo a far presente che una società, sia pure modesta, ha sempre decine di migliaia di bombole in giro e non è facile raggiunge tutti coloro che le usano — e sono i più — nei paesini più sperduti. Sono quindi contrario a quest'aspetto dell'articolo 6.

M A N C I N I . Per quanto riguarda il mio Gruppo, siamo dell'opinione che questa legge — avendo ormai seguito un lunghissimo e complesso *iter* — debba arrivare a logica conclusione, senza negare, con questo, i necessari approfondimenti.

Quindi, nel momento in cui molti colleghi sono preoccupati di non accentuare troppo nel disegno di legge il carattere farraginoso e burocratico di certe norme, sarebbe bene che non se ne dilazionasse ulteriormente l'approvazione data l'urgenza, sottolineata da ragioni sociali, che il provvedimento riveste. Tutto ciò, anche indipendentemente da quella certa conflittualità obiettiva di interessi che ogni legge necessariamente comporta.

Non so in che modo le raccomandazioni, i pareri e le proposte dell'ANCC siano stati tenuti presenti e pregherei il relatore di essermi preciso in merito, perchè risulta che sarebbero state fatte osservazioni interessanti

sotto il profilo tecnico, pertanto è opportuno vedere come dette osservazioni sono state inserite e armonizzate nel testo del disegno di legge. Mi sorgono, inoltre, alcune perplessità, relativamente all'articolo 5, primo capoverso: « I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione, eccetera ». Perchè cinque litri? Perchè il rischio dovrebbe scomparire a livello di tre o quattro litri? C'è una motivazione plausibile per arrivare a questo limite? I rischi non sono sostanzialmente gli stessi?

Il limite dell'assicurazione fissato in dieci milioni per le persone e trenta milioni per gli animali e le cose pone inoltre un problema morale. Perchè i lavoratori, per i quali è prescritta l'assicurazione contro gli infortuni, debbono essere esclusi dai benefici dell'assicurazione della responsabilità civile, tenendo presente che le valutazioni atte a definire l'invalidità per gli infortuni sul lavoro differiscono da quelle contemplate dal disegno di legge in esame?

Condivido quanto ha detto il senatore Catellani circa la questione della polizza: stiamo attenti a non burocratizzare eccessivamente le prescritte incombenze, anche per non dare la sensazione che tale mania abbia preso tutti, in questa tormentata vigilia di applicazione dell'IVA. Bisogna cercare di fare in modo che le leggi non siano talmente farraginose al punto di mettere in discussione anche la loro applicabilità. C'è un regolamento che deve essere adottato e non v'è dubbio che le carenze che possono rivelarsi nel contesto di questo disegno di legge potranno essere, in quella sede, riparate.

Sono anche d'accordo sulla disposizione relativa al reparto separato per ogni marca di gas: purchè questa disposizione sia congegnata in modo tale che costituisca veramente una garanzia per la prevenzione di possibili rischi.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 12: laddove si legge che: « Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge...

10^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

sarà emanato il regolamento di esecuzione »: sono sufficienti due mesi?

P R E S I D E N T E . È un termine ordinatorio.

M A N C I N I . Queste sono, in linea di massima, le nostre osservazioni, signor Presidente. Annunciamo quindi che il nostro gruppo presenterà il seguente ordine del giorno: « La Commissione industria, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 585, considerata la recente diffusione del consumo del gas di petrolio liquefatto in bombole per uso domestico e usi similari, rilevato che tale diffusione ha reso questo prodotto un bene di larga e primaria necessità, impegna il Governo a seguire attentamente, in rapporto all'applicazione del provvedimento sopracitato, la situazione del settore e ad intervenire prontamente attraverso il CIP a difesa del consumatore, ogni qualvolta ciò si renda necessario ».

L A R U S S A . Debbo dire che è una legge necessaria, ovvero che c'era la necessità di una legge. Questo è uno dei settori che io conosco molto bene e posso affermare che è un settore al quale, da anni, si cerca di dare una regolamentazione. Il primo tentativo di varare una legge del genere risale ad oltre dieci anni fa, con un progetto molto dettagliato, di parte democristiana, non ricordo per iniziativa di chi. Il progetto di legge fu assegnato alla Commissione industria della Camera, ne fu fissata la data di discussione e alla vigilia della trattazione venne ritirato. Da allora altri decreti del genere, preparati dal Ministero dell'industria, pronti per essere sottoposti all'esame del Governo, e per il quale era stata fissata la data, furono ritirati. In ultimo è stato presentato questo disegno di legge che è pervenuto al nostro esame e che giace, mi pare, da circa due anni.

P R E S I D E N T E . Ma se la Legislatura non ha ancora compiuto l'anno?!

L A R U S S A . No, signor Presidente; lei sa bene che fu approvato dalla Camera

dei deputati nella passata legislatura e venne qui in Commissione al Senato; ma intervenne lo scioglimento delle Camere, e quindi ha avuto un *iter* molto travagliato. Io onestamente debbo osservare che non sempre questo lungo ritardo è da addebitarsi o da rimproverarsi agli organi di governo o agli organi legislativi, perchè, come ho detto, sia gli organi legislativi che di governo vi hanno messo mano da tempo. Hanno inuito, in tutto questo ritardo e in questi rinvii, anche le perplessità di molti operatori che sono state portate a conoscenza degli organi competenti, perchè uno dei colleghi che mi hanno preceduto ha detto che ogni legge porta una determinata conflittualità di interessi ed è naturale e umano che gli interessi vengano visti in funzione non dico settoriale, ma personale, azienda per azienda.

Se si dovesse fare una legge che soddisfi tutte le esigenze delle aziende...

P R E S I D E N T E . Ma deve tener conto dell'interesse pubblico, non delle singole aziende!...

L A R U S S A . Probabilmente lei non ha seguito bene il mio discorso. Dicevo che questo ritardo e rinvio non è da addebitarsi tanto al Governo, quanto alle perplessità che le aziende nutrono e che sottopongono, in forma più o meno pressante, al Governo e al Parlamento; perplessità che, evidentemente si riferiscono ad interessi particolari. Se una legge dovesse soddisfare tutte le esigenze, non potrebbe certamente essere mai varata. È chiaro, tuttavia, che nelle nostre perplessità ed osservazioni riaffiorano quelle dei diretti interessati che a noi pervengono tramite i giornali o gli esposti che abbiamo ricevuto.

Per quanto attiene il merito del disegno di legge, ritengo che esso soddisfi l'esigenza di copertura assicurativa ma che, in più punti, si preoccupi anche di quello che è il grave problema che si pone tutte le volte in cui si tratta di liquidare i danni alle vittime di incidenti: quello cioè, di individuare il reale responsabile dell'evento tenuto al risarcimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggiamo spesso sui giornali notizie relative a incidenti causati dallo scoppio di bombole; io vi dico, invece, che le bombole scoppiano in casi del tutto eccezionali e rari. Su cento incidenti, dieci sono dovuti allo scoppio di una bombola; i rimanenti sono da attribuirsi a incendi della miscela gas-aria che si forma nell'ambiente a seguito di perdite e che, come conseguenza, provocano anche lo scoppio della bombola.

Tuttavia, nel momento in cui si verifica lo scoppio di una bombola, sorge un conflitto intricatissimo per risalire al responsabile dell'evento; sorge cioè il difficile problema di stabilire se la colpa è da attribuirsi al costruttore per un difetto di fabbricazione della bombola; oppure se è da attribuirsi alla ditta distributrice che può aver mal riempito il recipiente; o, ancora, se la colpa è dell'utente per una errata manipolazione o un errato uso.

Devo precisare che da più di venti anni esercito la professione di avvocato ed ho seguito, e seguo tuttora, numerosissime cause del genere; grazie a tale esperienza, vi dico che moltissime sono le vertenze rimaste in sospeso perchè non si riesce a stabilire a chi far risalire la colpa nel sinistro: al costruttore, alla ditta distributrice o allo stesso utente.

Ecco perchè devo dichiarare che il provvedimento in esame è, in linea di massima valido dal momento che ha preso in considerazione una esigenza così impellente cercando di risolvere un problema sinceramente molto grave, stabilendo che l'assicurazione copre obbligatoriamente la responsabilità di tutti i soggetti.

Ciò premesso, desidero soffermarmi su alcune questioni emerse nel corso della discussione e, in modo particolare, sull'articolo 6 che, a quanto ho potuto capire, mi pare il più discusso e il più criticato. Ho sentito che addirittura lo si giudica inutile e che sarebbe opportuno sopprimerlo.

L'articolo in questione dovrebbe sopperire a quella esigenza d'interesse particolare delle imprese e, in definitiva, d'interesse generale della stessa economia nazionale, circa la dispersione delle bombole che costituiscono

un bene di grande rilievo, se teniamo conto del loro numero, tra l'altro sempre crescente: in effetti, sono miliardi che noi troviamo accatastati nei giardini, negli orti, qualche volta abbandonati addirittura nelle strade. Sempre per quella esperienza che ho in materia, vi informa, a tal proposito, che è sorta un'industria succedanea: quella dei « rottamai » i quali, dato che non esiste per ora alcuna normativa, raccolgono i vuoti e, o li vendono come ferro vecchio o cercano di rivenderli alle varie ditte distributrici, allo scopo di ricavarne un maggior guadagno.

L'articolo 6 dovrebbe quindi sopperire principalmente alla necessità del recupero delle bombole vuote. Per raggiungere questo obiettivo, in passato, c'era la soluzione, diciamo così, « regina », almeno dal punto di vista degli operatori: la cauzione. Mi ricordo che un provvedimento, analogo a quello al nostro esame, venne portato al Consiglio dei ministri, con la proposta della cauzione: ci furono grossi contrasti e qualcuno si oppose dicendo che la cauzione poteva essere addirittura anti-costituzionale e che comunque era impopolare. Evidentemente sono ragioni di ordine politico e sociale molto serie e sulle quali mi guardo bene da muovere rilievi di sorta.

Il riferimento alla cauzione, tuttavia, tende a mettere in rilievo come la soluzione, introdotta con il presente articolo 6, non abbia altre alternative soddisfacenti. Nel corso della discussione odierna si è detto che il disposto di tale articolo porterebbe all'appesantimento, porterebbe ad un'infinità di polizze, porterebbe al Conciliatore, eccetera; Ma allora, signori, se la cauzione è anticonstituzionale ed antipopolare e quindi non dobbiamo prenderla in considerazione; se quanto disposto dall'articolo 6 è deterrente e troppo macchinoso e complesso (ma che, a mio avviso, ha un notevole valore psicologico e pratico), e dobbiamo sopprimere l'articolo vuol dire che le bombole continueranno a circolare e disperdersi, senza possibilità di controllo e i rottamai proseguiranno indisturbati nel loro illecito commercio.

Evidentemente, sono il primo a riconoscere che, se il dubbio della necessità di una polizza ad ogni cambio di bombola fosse

fondato, il problema andrebbe rivisto seriamente; se tutte le volte che viene sostituita la bombola, cioè, ci dovesse essere una polizza, non occorrono troppe parole per dire che tutto ciò sarebbe veramente assurdo. Ho letto attentamente il disegno di legge e che il concetto del legislatore non sia questo, lo si deduce allorchè, nel primo comma dell'articolo 6, si parla di « una polizza di utenza » che deve essere consegnata a cura del venditore. Non si tratta quindi di una « ricevuta » della bombola, ma di un « contratto » con il quale si impegna l'utente a rifornirsi di gas con le modalità in uso. Non dovrebbero, quindi, sorgere dubbi al riguardo.

L'articolo 8, invece, necessita di un'interpretazione allorchè stabilisce, nel primo comma, che « Per ogni recipiente... l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza ». Evidentemente, non ci si riferisce ad ogni sostituzione della bombola tra il distributore e l'utente, ma al numero delle bombole che l'utente può tenere contemporaneamente nella sua casa per usi e bisogni diversi (cucina, riscaldamento, scaldabagno eccetera). Per ognuno di questi recipienti destinati ad usi diversi deve avere una polizza, ma non poi per le successive sostituzioni di ognuno di essi.

PRESIDENTE. Il fatto che la polizza non rechi il numero di matricola della bombola, non dovrebbe comportare il passaggio continuo tra l'utente e il distributore.

LA RUSSA. Un utente, cioè, nella propria abitazione o nel proprio esercizio può tenere contemporaneamente anche quattro o cinque bombole. È naturale che, nel concetto della legge, ciò dà luogo a quattro o cinque utenze diverse; dopo di che le altre bombole, che li sostituiranno, circolano liberamente. Comunque, dato che su questo punto si è insistito, io sono favorevole all'introduzione della « polizza di utenza » nel senso chiarito che, ritengo, essere quello che emerge dal progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. La polizza non può essere fatta per ogni bombola, ma *una tantum*.

LA RUSSA. Precisamente. Quando finisce l'utenza (perchè l'utente non vuole essere più rifornito o intende cambiare ditta) si restituisce la polizza contemporaneamente all'ultima bombola. Signor Presidente, sono io il primo a dire che è necessario fare una raccomandazione affinché, in sede di regolamento, questo punto sia ulteriormente chiarito. Per me, che ho la deformazione dell'esperienza, è molto chiaro, ma potrebbe effettivamente non esserlo per altri.

Si dice che la polizza di utenza impone degli oneri all'impresa distributrice: oneri perchè deve provvedere al rilascio della polizza, oneri per la procedura che deve affrontare in un eventuale ricorso al Giudice, che nella specie è il Conciliatore: ma il ricorso è in carta libera e le spese giudiziarie sono modestissime. Quindi gli oneri ci sono, ma non così ingenti come si è sostenuto. Tutto questo trova, però, compenso in una maggiore facilità, nella quale io credo, di recupero delle bombole, quindi, nel minor danno che subiranno le imprese. Oggi le imprese lamentano danni, enormi, ed hanno ragione, per questa dispersione dei contenitori. Il disegno di legge porta un beneficio in questo senso; una volta che la ditta avrà fatto in un dato centro una procedura contro due o tre utenti che, in malafede, non restituiscono le bombole e che, perciò, devono rimborsare le spese giudiziarie oltre le cinquemila lire di controvalore, indubbiamente la norma avrà un effetto psicologico su tutti gli utenti del luogo.

Sempre in merito all'articolo 6 è stato sollevato un problema che merita effettivamente attenzione. Si dice, in sostanza, che questo articolo dà al proprietario della bombola la facoltà di rivalersi, ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, sull'utente e che, allora, sarebbe meglio lasciare la responsabilità al distributore, perchè il recupero sarebbe più facile; non si considera come spesso nelle imprese subentra la preoccupazione di non dispiacere il distributore con la richiesta del pagamento delle bombole e di evitare, nel contempo, che costui passi alla concorrenza. I distributori di bombole non sono più di 80.000 in Italia. Ce ne sono di quelli che hanno dei bei negozi dove vendono, per lo più, elettrodo-

mestici e articoli del genere; ve ne sono altri, soprattutto nei piccoli paesi, che vendono un po' di tutto, gente che purtroppo, con l'attuale disoccupazione, non trova da esercitare un altro mestiere; si tratta di distributori che oggi ci sono, domani non ci sono più, magari vanno in Germania a cercare lavoro, molti anche falliscono... È troppo aleatorio fare affidamento sul distributore, la cui responsabilità è puramente contrattuale, rinunciando ad una particolare procedura nei confronti dell'utente come quella introdotta dal disegno di legge; senza dire che, contrattualmente, l'impresa distributrice potrà richiedere al distributore (come fa oggi) tutte le opportune garanzie e gli obblighi sussidiari convenienti in aggiunta a quanto il disegno consenta loro di esperire contro l'utente ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Il ricorso a tale articolo, insomma, non esclude che contrattualmente il rivenditore assuma determinati obblighi.

Come dicevo all'inizio per quanto riguarda il disposto dell'articolo 7, ho rilevato con molto piacere che funzionari del Ministero hanno assunto in proprio informazioni sul campo pratico, sul campo commerciale, sull'iter degli incidenti che si sono verificati.

Infatti, circa l'argomento relativo all'opportunità di avere reparti separati, devo dire che ho molte cause giacenti nelle quali il povero utente aspetta, per essere risarcito, l'esito della vertenza fra il fabbricante delle bombole, la ditta che si occupa del loro riempimento e l'utente stesso, al fine di stabilire su chi far ricadere la responsabilità dell'incidente.

Nel caso specifico spesso, essendoci bombole fabbricate da ditte diverse nello stesso negozio ed essendosi verificato un incendio, non è possibile stabilire con esattezza e in breve tempo la responsabilità. Affermare che in questi casi è sempre possibile, da parte dei periti, accertare quale bombola ha provocato il sinistro mi sembra, non dico avventato, ma, per lo meno, ottimistico. In poche parole, signori, allorché si sviluppa un incendio, necessariamente si verifica la esplosione che riduce le bombole in un ammasso di rottami contorti; in tali condizio-

ni come è possibile stabilire se l'evento è stato prodotto da una fessurina esistente nella valvola di una bombola Pibigas oppure in una Agipgas? Anche senza una grande esperienza in materia ma con un minimo di buon senso, si può capire che ciò è pressoché impossibile; da qui la grande contesa tra l'assicurazione dell'Agipgas e della Pibigas — tanto per rimanere nell'esempio — su chi deve risarcire i danni, mentre l'utente, in tutto questo tempo, resta a guardare, sperando inutilmente che la questione venga definita al più presto.

Da ciò, quindi, l'importanza dell'obbligo nei negozi dei rivenditori di reparti separati anche se, obiettivamente, lo scoppio di una bombola è più frequente presso l'utenza che non presso i distributori.

Sempre a proposito dell'articolo 7, è stata posta anche una esigenza di natura commerciale perché, si è affermato, che non tutti i distributori (e questo è vero!) sono in grado di poter disporre di un deposito separato. Devo osservare tuttavia che i distributori promiscui — cioè quelli che vendono bombole di più imprese — sono una minoranza: circa il 10-12 per cento del totale...

C A T E L L A N I . Questa, probabilmente, è una sua personale informazione; a me risulta, infatti, che tali distributori ammontino al 30 per cento...

L A R U S S A . Forse il suo è un dato che si riferisce a due o tre anni fa. Ad ogni modo il particolare non ha soverchia importanza; di contro c'è da rilevare che le ditte fornitrici di bombole di gas di petrolio liquefatti sono oltre trecento in tutta Italia e non credo che sia delitto, nè menomare la libertà di commercio, se il rivenditore non dovesse servirsi presso una sola ditta, avendo la facoltà di sceglierla fra trecento!

Per quanto attiene l'articolo 5, alla lettera a) del primo comma, si legge che la legge assoggetta all'obbligo dell'assicurazione la ditta distributrice « per la responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto ». È questa la ragione per la quale dicevo, all'inizio del mio intervento, che il provvedimento si preoccupa a ogni

pie' sospinto di far stipulare l'assicurazione con la più ampia copertura, in relazione alle difficoltà emergenti al momento dell'accertamento del responsabile dell'evento dannoso, di cui ho parlato.

I recipienti presi in considerazione dallo stesso articolo 5 sono quelli di capacità non inferiore ai cinque litri: che corrisponderebbero, se non erro, alle bombole di 2 chilogrammi e mezzo. Nella pratica commerciale, le bombole distribuite sono generalmente da cinque chili per l'uso normale; poi ne esistono anche da 10, 15, 20 chili. Ma ve ne sono inoltre di capacità inferiore: si tratta di una miriade di scatolette senza alcuna limitazione, fino ad arrivare alle bombolette per gli accendisigari.

Sono dell'avviso perciò che il contenuto dell'articolo in oggetto sia perfettamente corrispondente a quello che in pratica avviene: e cioè che le bombole impiegate per gli usi domestici e industriali sono quelle da cinque chili.

Arenare perciò il provvedimento su questo punto mi sembrerebbe quanto meno inopportuno non avendo pratica rilevanza il comprendervi recipienti di capacità inferiore.

Sull'articolo 1 non credo sia necessario soffermarsi dal momento che qualsiasi impresa che abbia uno stabilimento — per quanto piccolo possa essere — ha senz'altro il 10 per cento di stoccaggio. Conseguentemente voler rivoluzionare il disegno di legge per comprendere anche gli stoccaggi esistenti nelle raffinerie, importerebbe problemi complicati e notevoli senza, a mio avviso, necessità alcuna, dato che l'articolo stesso ha ormai perduto d'importanza, almeno sotto il profilo dell'onere per le imprese, grandi o piccole che siano, dopo che la Commissione della Camera ha ridotto dal 15 per cento al 10 per cento l'obbligo dello stoccaggio.

Una questione che invece richiede un esame approfondito è quella sollevata dal Presidente allorchè ha dato lettura del parere espresso dalla seconda Commissione. Gli articoli 5, 6, 7 e 9 — richiamati al secondo comma dell'articolo 11 — attengono a formalità di ordine patrimoniale (come ad esem-

pio il non aver provveduto alla stipulazione dell'assicurazione, il non aver rilasciato la polizza ed altro) e sono, soprattutto, dirette ad assicurare il risarcimento. Gli articoli 1, 2 e 3 — richiamati al primo comma dell'articolo 11 — sono invece dirette alla prevenzione degli incidenti e non al risarcimento.

Cioè sono diretti, soprattutto, ad evitare un fenomeno che purtroppo costituisce oggi una piaga in questo settore: quello dei riempitori clandestini. Coloro che, pur non avendo un proprio impianto di riempimento autorizzato, dispongono di migliaia di bombole di gas, le riempiono clandestinamente, alle volte persino sui cigli delle strade dall'autobotte che trasporta il gas, mentre la legge stabilisce in modo rigoroso una apposita autorizzazione per tale operazione. Solo, infatti, se c'è l'autorizzazione, ne conseguirà il controllo dei tecnici dell'ANCC, con la revisione periodica dei bidoni e l'osservanza di tutte quelle disposizioni che sono dirette a prevenire i più importanti e seri incidenti. I riempitori clandestini, invece, oggi pullulano nelle campagne e la maggior parte degli incidenti è dovuta proprio a questo riempimento abusivo delle bombole, compiuto senza le prescritte garanzie.

La mancanza di assicurazione è un fatto diverso e meno importante, e coloro che non vi provvedono saranno perseguiti meno duramente, ma il riempimento abusivo delle bombole, senza che i Vigili del fuoco e i tecnici dell'ANCC effettuino i controlli che fanno in tutti gli stabilimenti autorizzati, costituisce un pericolo enorme per la vita e la incolumità dei cittadini; pertanto bene fa il progetto a punire i contravventori agli articoli 1, 2 e 3 con più rigore di quanto non ne usi contro i contravventori agli altri articoli.

V E N A N Z E T T I . Svolgerò brevisime considerazioni, anche perchè gran parte di ciò che volevo dire è stato già ampiamente prospettato dai colleghi che mi hanno preceduto.

Io desidero richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti del provve-

dimento che forse non sono stati sufficientemente valutati.

Il disegno di legge, a mio giudizio, non ha solamente lo scopo di assicurare il rifornimento di gas di petrolio liquefatti in bombole e la protezione degli utenti, ma anche quello di dare un minimo di regolamentazione commerciale a questo settore, che, nato in una certa maniera molti anni fa e via via abbandonato a se stesso, non sorretto da nessuna norma legislativa che ne regolasse gli aspetti commerciali, si è andato deteriorando a danno effettivo del consumatore. All'inizio, quando il gas di petrolio liquefatto veniva portato soprattutto in quelle zone che non avevano fonti di energia, se non la legna, era stata organizzata una rete di distributori addestrati, con un certo vincolo rispetto alle società produttrici, che dava sufficienti garanzie in un settore così delicato per gli aspetti non solo di sicurezza ma anche commerciali. Si tratta di un prodotto petrolifero; ma mentre gli altri prodotti petroliferi sono sottoposti a delle regolamentazioni assai rigide, il settore dei gas di petrolio liquefatti è stato abbandonato a se stesso. La famosa cauzione, che fu stabilita tempo fa, è stata poi abolita e la rete di distribuzione via via si è andata deteriorando.

Io non credo che assicurare la concorrenza significhi polverizzare alcune delle imprese che operano nel settore: queste sono dalle 300 alle 350, e quindi non si ha più un fatto di concorrenza, ma di dispersione. Una concorrenza viene assicurata quando in un settore come questo ci sono 50-80 operatori; qui invece si tratta di oltre 300 operatori, spesso clandestini, i quali, per il numero delle bombole che mettono in circolazione, danno luogo ad un investimento complessivo di almeno cento miliardi, calcolando in circa tremila lire il costo della bombola. C'è uno spreco enorme in questo settore, poichè l'indice di rotazione è molto basso e si registra una grossa dispersione, anche perchè il consumo si è andato trasformando nel tempo. Infatti, non c'è più soltanto il consumo tradizionale delle zone di campagna sprovviste di altre fonti di energia: ad esso si è aggiunto, o sostituito, quel-

lo delle case di residenza estiva, che hanno accentuato il fenomeno della dispersione delle bombole. Infatti l'utente che sta due o tre mesi nella sua casetta di campagna o al mare, compra tre o quattro bombole, che poi rimangono lì circa un anno, e quindi non c'è rotazione dei recipienti. Molte delle vecchie bombole poi vengono abbandonate dagli utenti e incettate dai riempitori clandestini, che le vanno a riempire, non solamente presso una autobotte fatta venire appositamente, ma talvolta anche presso le pompe distributrici di gas liquido per auto. I riempitori abusivi attuano una frode non soltanto rispetto allo Stato ma anche rispetto all'utente, perchè spesso le bombole non sono riempite completamente e quindi contengono soltanto 7-8 chili di gas liquido, invece di dieci.

Il distributore promiscuo tiene nel deposito le bombole delle marche maggiori; ma spesso propone all'utente altre bombole, che costano di meno perchè, a suo dire, non sopportano spese di pubblicità, che non viene effettuata; però non danno garanzie dal punto di vista commerciale, cioè della quantità del gas contenuto nella bombola, ma soprattutto non danno la garanzia della sicurezza. Infatti le società che ritirano le bombole, prima di immetterle nuovamente nel ciclo, le devono portare ad una revisione; mentre le bombole dei riempitori abusivi, anche se sono leggermente incrinare, vengono direttamente rimesse nel mercato, senza la minima garanzia e senza alcun controllo.

Il provvedimento in esame tende a creare un più stretto rapporto tra distributori e società, e questo è un bene; si evitano così certi aspetti deteriori di concorrenza e di libertà nel possedere una o più marche da parte dei distributori e si attua un maggiore controllo della distributiva, che ascende a circa 80.000 operatori. Nel passato le società produttrici si preoccupavano molto di addestrare i distributori e di garantire gli utenti. Un migliore rapporto tra produttori e distributori va, a mio giudizio, a vantaggio dell'utente.

Ecco perchè non condivido alcune delle critiche che sono state mosse al provvedimento. Come è già stato fatto osservare dal

10^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

collega Mancini, si impone al distributore di tenere le bombole in locali separati per ogni marca; evidentemente però a questo scopo non è sufficiente un semplice tramezzo e, quindi, la norma porterà a limitare il numero delle marche distribuite da ogni rivenditore e a riportare, entro certi limiti, il mercato in condizioni che andranno a vantaggio dei consumatori.

Le spese di amministrazione per la polizza di assicurazione da parte delle società, poi, a mio avviso non è eccessiva, tutto sommato; peraltro rappresenta un fatto promozionale nei riguardi del consumatore da parte dell'azienda.

Qualche aspetto della legge potrebbe essere rivisto meglio. In particolare è stato trascurato il fatto che si tratta di un prodotto petrolifero e che, quindi, deve essere sottoposto a maggiori controlli.

Non si può fare a meno di ricondurre il settore nel suo ambito naturale, che è quello petrolifero, e, come per gli altri prodotti petroliferi, devono essere poste determinate garanzie.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, per offrire maggiori garanzie ai consumatori, si può chiedere che il CIP attui una maggiore vigilanza.

B E R L A N D A . Signor Presidente, io ho udito ed apprezzato le valutazioni del disegno di legge fatte da molti colleghi e naturalmente sarebbe fuori posto ripeterle.

Dispiace dover esaminare provvedimenti così importanti con una certa rapidità; in ciò molti colleghi trovano motivo, certamente fondato, per chiedere un rinvio della discussione. Personalmente sarei favorevole alla prosecuzione della discussione fino alla sua conclusione e all'approvazione del disegno di legge: i correttivi auspicati dai colleghi Catellani, Mancini e Venanzetti potrebbero trovare collocazione in sede di regolamento. Però rimane sempre la richiesta pregiudiziale del collega Fracassi di rimettere il provvedimento all'esame dell'Assemblea. Vorrei quindi che la Commissione si pronunciasse subito su tale richiesta, perchè, nel caso di accoglimento, non varrebbe la pena approfondire l'esame del provvedimento. La prosecuzione dei lavori sarebbe inutile.

P R E S I D E N T E . Mi risulta che la richiesta di rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea sarà presentata formalmente alla fine della discussione generale. Io non condivido la sua opinione sul proseguimento della discussione, perchè il dibattito è sempre utile, portando molti chiarimenti sul contenuto del disegno di legge.

B E R L A N D A . Anche per me, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Durante la discussione generale si possono chiarire molti punti ed è più facile addivenire poi a una procedura più rapida.

B E R L A N D A . Allora rinuncio al mio intervento perchè la mia pregiudiziale è la discussione fino al completamento. Era per agevolare l'approvazione di questo disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono un perfezionista in fatto di leggi perchè l'esperienza di decenni ormai mi ha insegnato che leggi perfette non esistono e che bisogna farne di possibili. Le leggi devono essere migliorate e completate se rivelano carenze. A mio parere il disegno di legge in esame è incompleto, per lo meno sotto taluni aspetti. Vuol raggiungere gli obiettivi, dei quali già si è detto, e mi pare che qualcuno lo raggiunga, altri no. Per quanto riguarda la diffusione dell'uso del gas in bombole il più capillarmente possibile nel Paese, credo che il disegno di legge possa favorire il raggiungimento di un buon risultato. Dubbi sorgono invece sull'efficacia del provvedimento nei riguardi della sicurezza. Ho l'impressione che ci si sia soffermati troppo a lungo sugli aspetti assicurativi, ossia del risarcimento del danno e poco o niente su quello della sicurezza delle persone: torna a questo riguardo l'osservazione fatta dal senatore Mancini circa le segnalazioni avanzate dall'ANCC, la quale, a un certo momento, ha assunto addirittura una posizione così dura da scrivere che se certe garanzie per la sicurezza non fossero state incluse nella leg-

ge, si sarebbe rifiutata di eseguire i collaudi di competenza.

P R E S I D E N T E . La lettera dell'ANCC è precedente all'approvazione del disegno di legge alla Camera dei deputati.

A L E S S A N D R I N I . Sì, ma vi sono anche altre prese di posizione dell'ANCC. Nel paese gli utenti sono dodici milioni e a circa trentacinque milioni di recipienti ammonta il parco bombole. Non so a chi si possa far risalire la responsabilità degli incidenti se allo scoppio delle bombole o a fughe di gas: i dati statistici a mia disposizione dicono che nel 1969 sono coinvolte in scoppi 22 bombole di gas di petrolio liquido, con 10 morti e 43 feriti; nel 1970, 55 bombole, 16 morti e 71 feriti; nel 1971, 42 bombole con 21 morti e 91 feriti. Vi è un'attenuazione nel numero delle vittime per i primi 11 mesi del 1972: 43 scoppi con 5 morti e 71 feriti. Sono stati raccolti dall'ANCC, i dati richiamati all'attenzione dei colleghi, e possono essere incompleti; una rilevazione esatta e analitica può essere fatta soltanto dal Ministero dell'interno.

Con il disegno di legge in esame si dispone che i recipienti di capacità volumetrica non inferiore ai cinque litri siano coperti da assicurazione quando servano per uso domestico e industriale. Ma le minibombole — un'osservazione in merito è stata fatta dal senatore Mancini — le dobbiamo completamente escludere? È vero che esse hanno un contenuto ridotto, ma ve ne sono in circolazione con un contenuto di due o tre chilogrammi di butano. La loro esplosione in un luogo chiuso, pur non producendo i danni che può causare una bombola più grossa, è ugualmente pericolosa. È pur vero che esse trovano prevalentemente utilizzazione all'aperto, ma ritengo che il particolare aspetto debba comunque essere preso in considerazione, tanto più se le minibombole, concretamente di proprietà degli utenti, ogni qualvolta risulta ultimata la riserva di gas liquido, vengono artigianalmente riempite.

Vi sono dunque precise responsabilità per le quali si rende necessario un minimo di copertura. Nel corso di quest'anno si è veri-

ficata una disgrazia che ha impressionato tutti. Io non so dirvi se a bordo del battello in navigazione lungo le coste della Jugoslavia, e che è esploso, ci fossero delle bombole di gas petrolio liquido da cinque, da dieci o da venti litri; mi risulta solo che l'incendio o l'esplosione, derivata dalla bombola ha causato due vittime.

Questo in aggiunta alle osservazioni svolte in merito all'articolo 5. Concordo anche con coloro che si sono preoccupati di approfondire meglio il contenuto del terzo comma riguardante l'esclusione dai benefici derivanti dall'assicurazione contro i rischi in genere dei lavoratori coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Se avessi la certezza che l'eventuale indennizzo liquidato a seguito dell'assicurazione obbligatoria al distributore, o all'utente ed ai suoi familiari, e ancora a chiunque venisse implicato in un sinistro fosse equivalente, non mi porrei il problema, ma siccome può esserci qualche differenza nell'attribuzione del danno, ritengo sia opportuna una maggiore chiarezza al riguardo.

Dunque sono favorevole alla copertura assicurativa delle bombole e anche alla introduzione della polizza di utenza, ma tutto deve essere consegnato in maniera da coprire i rischi per l'uso continuato delle bombole, e nello stesso tempo favorire la restituzione dei contenitori da parte degli utenti evitandone la dispersione. La polizza dovrebbe servire più volte al fine di non aumentare il disturbo dell'utente con l'apposizione di firme o l'osservanza di procedure, richieste qualora si dovesse rilasciare una polizza di utenza per ogni bombola.

Ma voglio aggiungere qualche altra considerazione. Non ritengo che il disegno di legge preveda una sanzione adeguata per la dispersione delle bombole. Non voglio essere frainteso: non mi preoccupo degli interessi delle imprese, bensì degli utenti. Si dice infatti che la dispersione delle bombole si aggira sul 2-3 per cento all'anno del parco bombole esistente in Italia, che raggiunge la cifra di 35 milioni di contenitori.

L A R U S S A . La dispersione è del 10 per cento.

ALESSANDRINI. Le conseguenze sarebbero, allora, ancora più disastrose; ma ipotizziamo una dispersione soltanto del 3 per cento: in tal caso, su 35 milioni si avrebbe una dispersione di circa un milione di bombole; valutando a tremila lire il costo di ogni bombola, si tratterebbe complessivamente di un onere di tre miliardi all'anno, sopportato dalle imprese e riversato sulla utenza. Se si riuscisse ad evitare una tale dispersione, si potrebbe aprire un discorso sul prezzo del gas di petrolio liquido.

Com'è possibile evitare la dispersione delle bombole? L'articolo 6 permette di convenire con procedura rapida dinnanzi al giudice chi non ha restituito la bombola; a questo riguardo ritengo che sarebbe più efficace — introducendo nel testo opportuni emendamenti — colpire tutti coloro che detengono bombole abusivamente o per scopi diversi da quello dell'esercizio di una impresa autorizzata al riempimento e alla distribuzione del gas di petrolio liquefatti. Se si stabilisse di colpire coloro che fanno incetta di bombole e le usano illegittimamente, si otterrebbero a mio avviso risultati migliori.

Le norme di cui all'articolo 7 sono, per quanto so, di difficilissima applicazione. Come è già stato messo in rilievo, gli effetti di tale articolo potrebbero essere positivi solo se la distribuzione delle bombole potesse essere razionalizzata in tempi brevi. Ma come è possibile attuare nel giro di pochi mesi (per l'emanazione del Regolamento di esecuzione, all'articolo 12, ne sono previsti soltanto due dall'entrata in vigore della legge) una efficace separazione dei depositi delle bombole di gas di petrolio liquido di marche diverse? Se avviene un sinistro in casa, nel quale sia coinvolta una bombola si sa di chi era e da chi è stata consegnata; ma se il sinistro si verifica presso il deposito che detiene per la vendita bombole di gas di marche diverse, coinvolge altre bombole e allora non si riesce a stabilire, con esattezza qual è scoppiata prima o dopo. Inoltre non credo che i reparti separati per ogni marca di gas possano essere allestiti, in così breve tempo e in modo da dare sufficienti garanzie. La legge avrà così l'effetto di ridurre il

numero dei distributori che detengono per la vendita bombole di gas di petrolio liquido di ditte diverse, a tutto vantaggio delle imprese maggiori.

Dell'articolo 9, devo confessare di non avere chiaro il significato del testo; soprattutto non mi appare chiaro se un distributore di gas in bombole di diverse marche deve qualificare il proprio personale per tutti i dispositivi applicati alle bombole dalle singole marche o basta una qualificazione generica nell'uso dei recipienti e dei loro congegni.

Sarebbe poi opportuno integrare l'articolo 11, prevedendo sanzioni più pesanti per coloro che si inseriscono abusivamente nel ciclo della distribuzione del gas di petrolio liquefatto, utilizzando bombole non proprie senza autorizzazione. Si limiterebbero in tal modo al massimo le vertenze per il recupero delle bombole, frenandone la dispersione. Si è riscontrato che molte delle bombole disperse finiscono nelle mani di riempitori abusivi i quali, a utenti costretti a ricorrere ai loro servizi — consegnano sostituendo il recipiente — bombole in molti casi rugginose e riempite magari a metà. E tutto questo senza nessuna garanzia alcuna.

Concludendo, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge: se la Commissione riterrà di doverlo approvare nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, darò il mio assenso; è mia convinzione tuttavia che sia opportuno prendere in giusta considerazione molte delle osservazioni che sono state formulate da me e dagli altri colleghi intervenuti nella discussione, accettando alcuni importanti emendamenti migliorati del provvedimento.

CAROLLO. La discussione mi riporta indietro nel tempo e mi fa ricordare quanto è successo a me personalmente. Anchi'io ho subito le conseguenze dello scoppio di una bombola: fu accertato che essa era stata riempita in maniera... avventurosa; le solite bombole raccolte chissà dove e rivendute probabilmente di contrabbando.

Fui pregato di non adire le vie legali, nè di far ricorso all'autorità giudiziaria per motivi facilmente comprensibili. E così mi rimase

il danno e per ragioni umane lasciai cadere la cosa nel nulla.

Ovviamente le statistiche non riportano i danni provocati in queste circostanze: e chissà quanti ne succedono! Sono convinto perciò che una legge, voluta dal Governo e che ha come obiettivo la sicurezza dell'utente, nonchè del rivenditore, oltre a responsabilizzare maggiormente le industrie adibite al riempimento dei recipienti, non può che essere ben accettata. Conseguentemente non dovremmo perdere tempo, nè sollevare cavilli di ogni genere per ritardarne la sua emanazione.

Certo, sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, considerazioni assai fondate e persuasive. Ma sono certo che essi troveranno completa soddisfazione nel regolamento di esecuzione e, quindi, un primo gruppo di osservazioni potrà poi considerarsi indubbiamente accantonato.

Ma dal dibattito è emerso anche un secondo gruppo di osservazioni, questa volta di fondo, incentrate — per quanto ho potuto capire — principalmente sul contenuto degli articoli 5 e 6. Da parte di tutti i colleghi che mi hanno preceduto c'è stata unanimità nel riconoscere di essere favorevoli ad una regolamentazione più rigorosa del sistema di distribuzione delle bombole; però, le proposte che sono state avanzate finiscono col persuadermi che, in definitiva, non si desidera raggiungere tale obiettivo. È stato detto, infatti, che gli oneri per le società del settore sarebbero notevoli. È probabile! Tuttavia, pur non ingorando gli obblighi che in qualità di parlamentare ho nei confronti delle società che imbottigliano, non posso dimenticare quelli che ho nei confronti dei consumatori.

Fra l'altro, da quanto posso arguire, le grandi società non avranno certo da preoccuparsi se dovranno spendere cinque o sei miliardi in più all'anno per ristrutturarsi e per pretendere che la distribuzione sia più organizzata e più sicura. A questo punto quindi il problema si sposterebbe su coloro che sono interessati al recupero delle bombole per poi rimetterle sul mercato di.. contrabbando. Ma, parliamoci chiaro, quanti sono coloro che hanno interesse a farmi saltare la casa e poi pregarmi di non adire l'autorità giudiziaria?

Ecco perchè non rappresenta una grande preoccupazione il fatto che le società in genere abbiano a sopportare maggiori oneri, tanto più che esse hanno la possibilità di poterli fronteggiare.

Si potrebbe obiettare, a questo punto, perchè si debba responsabilizzare colui che riempie le bombole e non colui che le vende. Sull'argomento sono intervenuti altri colleghi prima di me: il dettagliante non è responsabile; quindi, il dettagliante deve essere al di fuori di qualsiasi area di responsabilità personale. Tuttavia, bisogna metterlo in condizione di operare a sua volta in maniera tale da non arrecare, seppure involontariamente, danno ai consumatori. Inoltre, se lo stesso dettagliante viene impossibilitato, dalla dinamica della produzione e della distribuzione, a vendere agevolmente bombole di contrabbando, sono sicuro che non potrà essere che soddisfatto. In tal modo noi raggiungeremo gli obiettivi di sicurezza sociale ai quali non possiamo non tendere.

In questo contesto si potrebbe ancora obiettare che i colpiti sarebbero, allora, quei poveretti che vanno a raccogliere le bombole per poi rivenderle senza disporre di tutte le attrezzature necessarie per renderle sicure! Il punto fondamentale del nostro discorso deve essere quello di creare le condizioni effettive per le quali i « rottamai », come sono stati nominati dal collega La Russa, siano scoraggiati nella loro azione. Un conto, quindi, è il principio, la tesi anche perfezionistica ma teorica; un altro conto è la capacità nostra di calare tale principio nella pratica.

Sono quindi dell'avviso che il disegno di legge al nostro esame non debba avere remore di sorta; potrà evidentemente essere perfezionato quanto si vuole ma nel quadro delle considerazioni di principio che, tra l'altro, non sono nuove per il Parlamento.

Oltretutto ritengo che non ci sia discussione così... infiammabile — e la materia, certo, si presta! — come quella odierna, così come quando decidemmo di rendere obbligatoria l'assicurazione per gli automezzi. Pensandoci bene, sono pochi i casi in cui si verificano — al volante di una macchina — incidenti

unicamente per ragioni obiettive: in genere le cause dipendono sempre da ragioni soggettive. Tuttavia abbiamo « voluto » l'assicurazione obbligatoria.

Oggi, invece, di fronte ad un provvedimento che tende a garantire contro i danni provocati da eventi non imputabili nè al consumatore nè al dettagliante (ma di una gravità eccezionale al momento del loro verificarsi), dovremmo essere così pignoli, puntigliosi quasi a fare di ogni virgola il fondamento di una critica, alla ricerca del migliore assoluto, con il fine ultimo di intralciare o quanto meno ritardare l'avvio di una effettiva disciplina della materia?

PRESIDENTE. La ringrazio di essere intervenuto nel dibattito, però non vorrei far coincidere le osservazioni che il parlamentare può esprimere liberamente con la volontà di approvare il disegno di legge. C'è la possibilità di discutere il disegno di legge senza volere con questo dare l'impressione di volerlo rinviare.

CAROLLO. Talvolta certe proposte che facciamo in buona fede per migliorare la legge finiscono automaticamente per ritardare l'iter.

PRESIDENTE. Però, nonostante il dibattito si sia sviluppato per lungo tempo, siamo arrivati a un testo che non soddisfa pienamente.

MERLONI. La società a cui appartengo è la più importante ditta costruttrice di bombole in Italia, e anche, vorrei dire, in Europa. Produce oltre due milioni di bombole l'anno; ha costruito, in venti anni, oltre venti milioni di bombole, oltre un terzo di quelle che circolano in Italia. Mi sono interessato a questo settore fin dal 1953 e ho diretto la fabbrica per quasi dieci anni, poi sono passato ad altri incarichi, sempre nell'interno dell'azienda, perciò conosco la materia e vorrei portare un contributo tecnico e del tutto disinteressato alla discussione. Potrei dire che sono stato avvicinato da moltissimi clienti della nostra società, ma ho sempre cercato

di astrarmi da possibili interessi in proposito, cercando di essere il più obiettivo possibile in questa discussione.

Vorrei, sottolineare il valore del gas liquido come elemento propulsore in Italia, sia dell'industrializzazione che dello sviluppo delle apparecchiature domestiche; in questo settore, esso ha costituito il primo passo dalla fase anteguerra (combustibile a legna) ad una effettiva produzione industriale del gas liquido. È poi venuto il fornello e la cucina, e anche il frigorifero e tutti gli altri elettrodomestici. Se in Italia ha avuto uno sviluppo questo settore, la prima scintilla è venuta dal gas liquido che ha avuto così anche il merito di salvare il patrimonio forestale. Infine il gas liquido è arrivato laddove il gas di città non poteva arrivare.

Tre sono gli scopi che questo disegno di legge si propone: 1) l'assicurazione; 2) evitare la dispersione delle bombole; 3) garantire la sicurezza delle stesse. Ora a me sembra che il disegno di legge in parte assolvà e raggiunga alcuni scopi, fra i quali quello dell'assicurazione, sia pure con una dizione non completa, ma facilmente perfezionabile; ma non ritengo, in coscienza, che possa salvaguardare la dispersione delle bombole, anzi dia luogo a una complicazione burocratica. Perciò, direi, non sono contrario a questa regolamentazione del rapporto tra l'azienda di distribuzione e l'utente, perchè porta, se non altro, a un preciso impegno. Però ci sono tante cose che bisogna tener presenti: chi garantisce l'utente che quando consegna la bombola gli venga riconsegnato il certificato? Questi certificati dove sono? Ce ne saranno un milione, concentrati in certi uffici a Milano, a Roma: non credo sia così semplice e così facile.

LA RUSSA. Effettivamente sono stati restituiti miliardi, dopo l'abolizione della cauzione, con la restituzione della ricevuta.

MERLONI. La maggior parte non è stata restituita. Mi associo alla proposta del collega che conosce meglio di me il settore assicurativo. La misura della dispersione non ritengo sia valida, ma può senz'altro essere accertata. Dove mi sembra che il disegno di

legge sia carente è nell'aspetto della sicurezza, aspetto principale che dobbiamo salvaguardare e con la nostra responsabilità, come legislatori, garantire il cittadino contro il pericolo dello scoppio delle bombole. Si legge sovente sui giornali e si sente dire alla televisione e alla radio che è scoppiata una bombola di gas. Ma quando, come, scoppia una bombola? In taluni casi il gas fuoriesce, si diffonde in una stanza chiusa e si mescola all'aria ivi contenuta. A questo punto basta girare un interruttore o accendere un fiammifero per provocare lo scoppio.

Si dice che è scoppiata la bombola, ma, quando si va a vedere, la bombola viene trovata intatta, anche se il danno dello scoppio è gravissimo. Questo accade nel 99 per cento dei casi. L'incidente, infatti, spesso è determinato dal fatto che l'acqua messa a bollire in una pentola, travasando, spegne la fiamma del fornello e il gas, continuando ad uscire, forma con l'aria una miscela esplosiva, che scoppia alla minima scintilla. Inoltre, mentre ci si preoccupa tanto della bombola, che viene sottoposta ad un collaudo di 35 atmosfere, si lascia poi che il gas venga condotto fino al fornello da un comune tubo di gomma, spesso invecchiato. Non c'è nessuna norma che stabilisce come deve essere questo tubo, nè come deve essere fatto l'attacco alla cucina. La causa dell'incidente potrebbe essere anche una perdita nel regolatore del rubinetto della bombola, nell'attacco tra il rubinetto e il regolatore o tra il rubinetto e la bombola.

Quando è invece che scoppia la bombola? Qui dobbiamo scendere a particolari tecnici. La bombola è un recipiente di ferro che contiene gas di petrolio liquefatto. Si tratta di un prodotto che alla temperatura e alla pressione normali è un gas; sottoposto invece ad una forte pressione, diventa un vapore, che si chiama vapore saturo, in linguaggio tecnico. La bombola contiene una parte che è liquida e una parte gassosa, che si chiama cuscinetto di gas: man mano che il contenuto della bombola viene consumato, il livello del liquido nel recipiente scende, ossia la parte liquida si gassifica. Alla fine nella bombola rimane ancora qualche piccola parte liquida,

giacchè si tratta di una miscela che non è tutta butano e propano, ma contiene diversi altri componenti. Questo equilibrio tra parte liquida e parte gassosa dipende dalla pressione e dalla temperatura, e viene rappresentato con un diagramma che si chiama « curva del vapore saturo ». La bombola è collaudata e approvata per contenere gas di petrolio liquefatto che alla temperatura massima di 50 gradi abbia una pressione non superiore a venti atmosfere (questo è il caso del propano puro); quando però la temperatura arriva a valori maggiori, allora non ci sono recipienti, nè di migliore qualità nè di spessore maggiore, che possano contenerlo. Se una bombola viene collocata vicino ad una sorgente di calore, per esempio vicino ad un camino, in cui la temperatura arriva a cento gradi, allora la pressione va oltre il valore massimo indicato e si ha lo scoppio del recipiente. Ci sono delle regole di sicurezza che molti utenti non osservano, anche perchè neppure le conoscono.

Un altro caso di scoppio della bombola si ha quando questa viene riempita troppo. Ciò è molto più comune di quanto non si creda e deriva dal fatto che il riempimento delle bombole spesso viene compiuto a mano dall'operaio addetto: questi pesa prima il recipiente, nota che fa, per esempio, quattro chili e, poichè deve metterci dieci chili di gas, comincia il riempimento, fermandosi quando la lancetta della bilancia arriva a 14 chili; ma basta una distrazione perchè la bombola venga riempita di più. Non tutti gli stabilimenti, infatti, hanno pompe automatiche e manca la verifica del livello di riempimento. Nelle stazioni di riempimento all'estero, invece, le bombole passano attraverso un rilevatore a raggi gamma, il quale indica se la bombola è perfettamente riempita e se effettivamente in essa il cuscinetto d'aria esiste. Ritengo che a questo proposito il provvedimento dovrebbe contenere almeno — dato che non si può scendere in particolari — alcuni criteri generali. A mio giudizio, infatti, il disegno di legge si sofferma su certi aspetti burocratici ma non su quelli relativi alla sicurezza, che sono invece più importanti.

P R E S I D E N T E . L'articolo 12 concerne le norme di sicurezza che devono essere osservate dalle aziende.

M E R L O N I . Non è che io sia contrario al provvedimento, che si può senz'altro portare avanti; desidero però indicare alcuni punti in cui il testo del disegno di legge può essere perfezionato. Per esempio, ritengo che l'ANCC non debba dare una certificazione di idoneità per ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti: l'attestazione deve avere valore generale, come una patente di guida automobilistica. È vero che ci sono gas diversi, ma ci sono anche automobili diverse: uno che prende la patente con la « Fiat 500 » e il giorno dopo guida la « Ferrari » è in regola con la legge. Così, mi sembra logico anche in questo caso un patentino universale, valido per tutte le bombole, di qualsiasi impresa.

Un'altra osservazione desidero fare per quanto riguarda le pene. Nel disegno di legge per chi non rispetta certe regole di carattere organizzativo e burocratico vengono stabilite pene che vanno fino all'arresto, mentre, a ben guardare, tra le pene fissate per chi non rispetta le norme di sicurezza non è previsto l'arresto. Questa discriminazione, secondo me, è inopportuna; anzi, ritengo che le norme di sicurezza abbiano un valore maggiore.

P R E S I D E N T E . Il Regolamento non può stabilire pene al di là dell'ammenda.

M E R L O N I . La legge le può stabilire; perciò dico che in questo punto il provvedimento deve essere corretto.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Le pene per i trasgressori delle norme di sicurezza sono già indicate nella legge precedente.

M E R L O N I . Non ho altro da dire, sono a disposizione per i chiarimenti che possano occorrere.

S C I P I O N I . Mi sembra che dal dibattito sia emersa l'esigenza di modificare e

completare il disegno di legge. Non sarei quindi contrario ad un rinvio della discussione.

Per quanto riguarda il merito, vorrei porre l'accento sull'articolo 6. Non riesco a capire perchè nel terzo comma di tale articolo venga posta una norma che praticamente è già nel codice di procedura civile. Con un documento scritto si può sempre richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo. L'unica differenza è che l'ingiunzione sarebbe provvisoriamente esecutiva, ma questo va a sovvertire un principio che è stato dibattuto a proposito del codice di procedura civile. È assai pericoloso introdurre una norma di questo genere.

C'è poi la questione della somma da pagare in caso di mancata restituzione della bombola. Il ricorso all'autorità giudiziaria vi può essere ugualmente, senza stabilirlo per legge. Questa è una questione che più di ogni altra mi rende perplesso. Essendo, d'altronde, da tutta la discussione, emersa la esigenza di meditare sopra il provvedimento in esame, un rinvio della discussione mi pare opportuno.

P R E S I D E N T E . A conclusione della discussione generale, vorrei pregare il senatore Fracassi di precisare se intende rinnovare la sua richiesta.

F R A C A S S I . Vorrei proporre, dopo quanto hanno detto i colleghi, un breve rinvio per approfondire meglio la materia.

P R E S I D E N T E . Potremmo forse rinviare la discussione al pomeriggio o a domani mattina.

F R A C A S S I . Quattro, cinque giorni di ritardo, a mio avviso, non pregiudicherebbero né ostacolerebbero l'approvazione del disegno di legge. Mi limito a chiedere che ciascuno abbia la possibilità di riflettere per dare il più proficuo contributo alla soluzione dei problemi che la materia comporta.

P R E S I D E N T E . Lei fa una proposta formale?

10^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

F R A C A S S I . Sì. Chiedo un breve rinvio della discussione.

V I G N O L A . Noi siamo favorevoli, ma vorremmo che si nominasse una sottocommissione per esaminare i problemi che sono stati sollevati.

P R E S I D E N T E . Non ritengo opportuno procedere alla costituzione di una sottocommissione.

R O B B A . Io penso che una sottocommissione la quale abbia il compito di studiare i problemi posti da questo disegno di legge sarebbe opportuna. Non ne faccio però una questione e sono comunque favorevole al rinvio, che è opportuno per consentire a tutti i colleghi di meditare su quello che è stato detto nel corso della discussione.

Comunque, se lei ritiene di non poter accedere a tale richiesta, non ne faccio una questione. Sono però sempre favorevole al rinvio della discussione, per consentire a tutti i colleghi di meditare su quello che è stato detto oggi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Fracassi di rinviare il seguito della discussione del provvedimento.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO